SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 138**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 giugno 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 16 aprile 1987, n. 142

Il decreto-legge 16 aprile 1987, n. 142, recante: «Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 1987.

87A5103

Mancata conversione del decreto-legge 16 aprile 1987, n. 146

Il decreto-legge 16 aprile 1987, n. 146, recante: «Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 1987.

87A5104

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 11 giugno 1987, n. 233.

Adeguamento della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143;

Vista la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143, ed i successivi adeguamenti, con modificazioni, disposti con decreti ministeriali 21 agosto 1958 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 2 settembre 1958), 25 febbraio 1965 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 3 marzo 1965), 18 novembre 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 4 dicembre 1971), 13 aprile 1976 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 21 aprile 1976) e 29 giugno 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 luglio 1981);

Sulla proposta dei consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti;

Visto il parere favorevole emesso dal Comitato interministeriale dei prezzi il 26 marzo 1987, ai sensi dell'art. 14, comma 20, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adeguamento della tariffa;

Decreta:

I compensi a percentuale previsti dalla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti, adeguati con decreti ministeriali 21 agosto 1958, 25 febbraio 1965, 18 novembre 1971, 13 aprile 1976 e 29 giugno 1981, sono ulteriormente aumentati del 20 per cento ad eccezione dei compensi per opere di importo superiore a cinque miliardi che rimangono fissati nella misura prevista dal decreto ministeriale 29 giugno 1981.

I compensi a vacazione sono fissati nella misura, per ogni ora, di L. 18.000 per il professionista incaricato, di L. 13.500 per l'aiuto iscritto nell'albo e di L. 9.500 per l'aiuto di concetto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 11 giugno 1987

Il Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI

Il Ministro dei lavori pubblici
ZAMBERLETTI

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Note alle premesse:

— L'articolo unico della legge n. 143/1958 (Norme sulla tariffa degli ingegneri e degli architetti), modificato dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340, così recita:

«Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese agli ingegneri ed agli architetti sono stabilite mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, su proposta dei consigli nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti, sentite, da parte dei consigli stessi, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle due categorie.

I minimi di tariffa per gli onorari a vacazione, a percentuale ed a quantità, fissati dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, o stabiliti secondo il disposto della presente legge, sono inderogabili. L'inderogabilità non si applica agli onorari a discrezione per le prestazioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con la citata legge 2 marzo 1949, n. 143».

— Il ventesimo comma dell'art. 14 della legge n. 887/1984 (legge finanziaria 1985), prevede, fra l'altro, che: «Il Ministro di grazia e giustizia approva le modificazioni delle tariffe proposte dagli ordini professionali, previo parere del Comitato interministeriale dei prezzi».

87G0424

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 23 maggio 1987.

Riconoscimento dell'indicazione geografica «Agliano» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto, in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Agliano» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive;

Visto il parere espresso dalla regione Piemonte;

Visto il proprio parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 18 novembre 1985;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Agliano» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica «Agliano».

La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino da tavola di cui al precedente comma coincide con l'intero territorio amministrativo del comune di Agliano in provincia di Asti.

Art. 2.

L'indicazione geografica del vino da tavola «Agliano» può essere completata dalle seguenti indicazioni aggiuntive: bianco, rosso, rosato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1987

Il Ministro: PANDOLFI

87A5061

DECRETO 6 giugno 1987.

Proroga all'importazione di meloni e cocomeri originari di Cipro, Egitto ed Israele.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri ai vegetali, o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1986, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali;

Considerata l'opportunità di prorogare per il corrente anno il periodo d'importazione di meloni e cocomeri originari di Cipro, Egitto ed Israele;

Decreta:

Articolo unico

Il periodo d'importazione di meloni e cocomeri originari di Cipro, Egitto ed Israele viene prorogato, per il corrente anno, sino al 15 giugno 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1987

Il Ministro: PANDOLFI

87A4975

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 maggio 1987.

Diniego di autorizzazione ad esercitare l'attività di gestione fiduciaria, ai sensi dell'art. 45 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, alla S.p.a. Gestioni di investimento, in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 11 maggio 1981 della Gestioni di investimento S.p.a., con sede legale in Bologna, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di gestione fiduciaria di beni conferiti da terzi, ai sensi dell'art. 45 del predetto testo unico n. 449 del 1959;

Vista la lettera n. 617392 in data 5 dicembre 1986 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha espresso parere negativo alla richiesta di autorizzazione ad esercitare l'attività di gestione fiduciaria ai sensi dell'art. 45 del testo unico n. 449 del 1959 su tutto il territorio nazionale, presentata dalla Gestioni

di investimento S.p.a., con sede legale in Bologna, ed ha proposto al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di adottare il provvedimento di diniego dell'autorizzazione stessa;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP le cui indicazioni e motivazioni devono intendersi qui recepite;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che nella riunione del 28 gennaio 1987, ha espresso parere negativo per i medesimi motivi indicati dall'ISVAP;

Visto il decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito, con modificazioni, nella legge 13 aprile 1987, n. 148, ed in particolare l'art. 1 con il quale è stato abrogato l'art. 45 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, recante la disciplina degli enti di gestione fiduciaria;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la domanda presentata dalla Gestioni di investimento S.p.a., con sede legale in Bologna, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di gestione fiduciaria di beni conferiti da terzi, è respinta.

Roma, addì 18 maggio 1987

Il Ministro: PIGA

87A4978

DECRETO 18 maggio 1987.

Diniego di autorizzazione ad esercitare l'attività di gestione fiduciaria, ai sensi dell'art. 45 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, alla S.p.a. Sepin - Servizi per l'investimento, in Piacenza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 1° luglio 1980 della Sepin - Servizio per l'investimento S.p.a., con sede legale in Piacenza, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di gestione fiduciaria dei beni conferiti da terzi, ai sensi dell'art. 45 del predetto testo unico n. 449 del 1959;

Vista la lettera n. 617391 in data 5 dicembre 1986 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha espresso parere negativo alla richiesta di autorizzazione ad esercitare l'attività di gestione fiduciaria ai sensi dell'art. 45 del testo unico n. 449 del 1959 su tutto il territorio nazionale, presentata dalla Sepin - Servizio per l'investimento S.p.a., con sede legale in Piacenza, ed ha proposto al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di adottare il provvedimento di diniego dell'autorizzazione stessa;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP le cui indicazioni e motivazioni devono intendersi qui recepite;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che nella riunione del 28 gennaio 1987, ha espresso parere negativo per i medesimi motivi indicati dall'ISVAP;

Visto il decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito, con modificazioni, nella legge 13 aprile 1987, n. 148, ed in particolare l'art. 1 con il quale è stato abrogato l'art. 45 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, recante la disciplina degli enti di gestione fiduciaria;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la domanda presentata dalla Sepin - Servizio per l'investimento S.p.a., con sede legale in Piacenza, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di gestione fiduciaria di beni conferiti da terzi, è respinta.

Roma, addì 18 maggio 1987

Il Ministro: PIGA

87A4979

DECRETO 18 maggio 1987.

Diniego di autorizzazione ad esercitare l'attività di gestione fiduciaria, ai sensi dell'art. 45 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, alla S.p.a. Europrofit - Programmi fiduciari di investimento, in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 26 ottobre 1981 della Europrofit - Programmi fiduciari di investimento S.p.a., con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di gestione fiduciaria di beni conferiti da terzi, ai sensi dell'art. 45 del predetto testo unico n. 449 del 1959;

Vista la lettera n. 617393 in data 5 dicembre 1986 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha espresso parere negativo alla richiesta di autorizzazione ad esercitare l'attività di gestione fiduciaria ai sensi dell'art. 45 del testo unico n. 449 del 1959 su tutto il territorio nazionale, presentata dalla Europrofit - Programmi fiduciari di investimento, con sede in Bologna, ed ha proposto al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di adottare il provvedimento di diniego dell'autorizzazione stessa;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP le cui indicazioni e motivazioni devono intendersi qui recepite;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che nella riunione del 28 gennaio 1987, ha espresso parere negativo per i medesimi motivi indicati dall'ISVAP;

Visto il decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito, con modificazioni, nella legge 13 aprile 1987, n. 148, ed in particolare l'art. 1 con il quale è stato abrogato l'art. 45 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, recante la disciplina degli enti di gestione fiduciaria;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la domanda presentata dalla S.p.a. Europrofit - Programmi fiduciari di investimento, con sede legale in Bologna, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di gestione fiduciaria di beni conferiti da terzi, è respinta.

Roma, addì 18 maggio 1987

Il Ministro: PIGA

87A4976

DECRETO 18 maggio 1987.

Diniego di autorizzazione ad esercitare l'attività di gestione fiduciaria, ai sensi dell'art. 45 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, alla S.p.a. Eurofidi, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 21 febbraio 1984 della Eurofidi - S.p.a., con sede legale in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di gestione fiduciaria di beni conferiti da terzi, ai sensi dell'art. 45 del predetto testo unico n. 449 del 1959;

Vista la lettera n. 617394 in data 5 dicembre 1986 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha espresso parere negativo alla richiesta di autorizzazione ad esercitare l'attività di gestione fiduciaria ai sensi dell'art. 45 del testo unico n. 449 del 1959 su tutto il territorio nazionale, presentata dalla Eurofidi S.p.a., con sede legale in Torino, ed ha espresso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di adottare il provvedimento di diniego dell'autorizzazione stessa;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP le cui indicazioni e motivazioni devono intendersi qui recepite;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella riunione del 28 gennaio 1987, ha espresso parere negativo per i medesimi motivi indicati dall'ISVAP;

Visto il decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito, con modificazioni, nella legge 13 aprile 1987, n. 148, ed in particolare l'art. 1 con il quale è stato abrogato l'art. 45 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, recante la disciplina degli enti di gestione fiduciaria;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la domanda presentata dalla Eurofidi S.p.a., con sede legale in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di gestione fiduciaria di beni conferiti da terzi, è respinta.

Roma, addì 18 maggio 1987

Il Ministro: PIGA

87A4977

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 maggio 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Transmerci» a r.l., in Cagliari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'accertamento ispettivo eseguito dall'ufficio provinciale del lavoro di Cagliari nei confronti della cooperativa «Transmerci» a.r.l., con sede in Cagliari, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Transmerci» a.r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito notaio Cesare Cherchi, in data 31 agosto 1966, e posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e Mocci Sergio, residente a Cagliari in via Cimarosa, 105, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1987

p. *Il Ministro:* MEZZAPESA

87A5021

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 giugno 1987.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Campania. (Ordinanza n. 994/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Vista la nota 3 marzo 1987, n. 463, con la quale la struttura di protezione civile della regione Campania segnala gravi situazioni di dissesto franoso, tra le quali quella nel comune di Guardia Sanframondi in provincia di Benevento;

Visto il verbale del 22 maggio 1987 stilato a seguito del sopralluogo effettuato in pari data, nonché la relazione geologica, con i quali il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche attesta situazioni di pericolo incombente per la pubblica incolumità dovute a movimenti franosi nella zona Convento San Francesco e via Napoli - s.s. n. 87 dell'abitato capoluogo;

Considerato che il fabbisogno finanziario per la realizzazione delle opere urgenti di consolidamento è stimabile in L. 2.000.000.000;

Ravvisata l'opportunità di intervenire per la realizzazione delle sole opere urgenti di consolidamento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nelle località del comune di Guardia Sanframondi indicate in premessa, è assegnato alla regione Campania l'importo di L. 2.000.000.000 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

Art. 2.

Al servizio opere pubbliche di emergenza è affidata la nomina dei collaudatori delle opere relative agli interventi di cui al precedente articolo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5063

ORDINANZA 3 giugno 1987.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Toscana. (Ordinanza n. 995/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Vista la nota 23 aprile 1987, n. SG 125, del Ministero dell'interno che sottolinea l'opportunità di intervenire con opere di risanamento nella zona interessata da dissesto idrogeologico del territorio comunale di Gavorrano in provincia di Grosseto, già segnalato dal sindaco di detto comune con nota 13 luglio 1985, n. 7180;

Visto il verbale del 14 maggio 1987 del sopralluogo effettuato in pari data, nonché la scheda di rilevamento e relazione nelle quali il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche attesta la situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità dovuta a possibili frane di crollo con massi di grosse dimensioni incombenti su via Veneto e in parte su via Turati dell'abitato capoluogo;

Vista la nota 10 gennaio 1987 nella quale il sindaco del comune di Gavorrano fa presente che le spese per il consolidamento dei dissesti cennati ammontava a L. 1.400.000.000 più IVA nel 1982;

Ravvisata la necessità di intervenire per la realizzazione delle sole opere urgenti di consolidamento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nelle località del comune di Gavorrano indicate in premessa, è assegnato alla regione Toscana l'importo di L. 1.000.000.000 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5064

ORDINANZA 3 giugno 1987.

Ulteriori interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Tusa in provincia di Messina. (Ordinanza n. 996/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 947 in data 7 aprile 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 in data 23 aprile 1987, con la quale venivano stanziati 500 milioni per interventi atti ad eliminare situazioni di incombente pericolo a causa della frana in atto nel comune di Tusa;

Visto il tele n. 4881/D.6/24 in data 20 maggio 1987 con il quale il presidente della giunta regionale siciliana chiede una deroga alle vigenti norme procedurali al fine di rimuovere gli ostacoli burocratici che rallentano l'immediato utilizzo della somma elargita con la citata ordinanza;

Visto il tele n. 141/DT in data 18 maggio1987 con il quale l'assessore regionale ai lavori pubblici segnala che le indagini esperite dall'ispettore tecnico regionale sulla frana hanno evidenziato l'urgente necessità di opere a difesa dell'abitato di Tusa e che il progetto d'intervento concordato con il prof. Maugeri indica un fabbisogno di 4 miliardi di lire;

Considerato che in una riunione tenutasi in Roma il 29 maggio 1987 il presidente della giunta regionale siciliana e l'ispettore tecnico regionale hanno ancor più sottolineato l'incombente pericolo, già accertato il 28 marzo da un rappresentante del gruppo nazionale difesa dalle catastrofi idrogeologiche, per la pubblica incolumità e chiesto l'immediato finanziamento per un intervento risolutore del fenomeno franoso;

Ravvisata la necessità di corrispondere alle richieste formulate al fine di provvedere ad estinguere la citata pericolosità prima della prossima stagione invernale, quando le piogge potrebbero rendere difficoltose le operazioni di annullamento del movimento franoso;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio di cui in premessa è assegnata alla regione Sicilia la somma di L. 4.000.000.000 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

Gli interventi succitati dovranno essere eseguiti d'intesa con l'amministrazione comunale di Tusa.

Art. 2.

Per l'esecuzione degli interventi di cui al precedente articolo nonché per quelli disposti con la citata ordinanza n. 947 in data 7 aprile 1987, comprese le esigenze per le attività di studio del fenomeno franoso a premessa delle opere vere e proprie, la regione Sicilia può derogare alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5065

ORDINANZA 3 giugno 1987.

Ulteriori interventi diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sardegna. (Ordinanza n. 997/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 983/FPC/ZA in data 16 maggio 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 in data 2 giugno 1987 con la quale viene istituito un comitato presso la regione Sardegna per l'esame della emergenza idrica ed assegnato un primo stanziamento di 2000 milioni per gli interventi di emergenza;

Visto il verbale n. 0135 in data 29 maggio 1987 che riporta le valutazioni e le decisioni del comitato su citato il quale, esaminate le proposte di intervento immediato per superare la crisi idrica già in atto, ritiene di distinguerle in interventi di prima fase, da far eseguire con immediatezza per un importo di L. 2.820.000.000, e interventi di seconda fase, da far eseguire entro l'estate in vista della crisi autunnale, per un importo di L. 3.400.000.000;

Considerata l'opportunità di sovvenzionare anche la seconda fase, escludendo la condotta subacquea dell'acquedotto del Sulcis che non rientra nelle opere di emergenza, e di ridurre l'importo di alcuni interventi come concordato in sede di comitato dal rappresentante del dipartimento della protezione civile;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di cui in premessa è assegnato alla regione Sardegna un ulteriore stanziamento di L. 3.000.000.000 con onere a carico del fondo per la protezione civile.

Art. 2.

Per l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo, nonché per quelle derivanti dall'attuazione dell'ordinanza n. 983/FPC/ZA citata in premessa, la regione Sardegna puo, ove necessario, derogare alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5066

ORDINANZA 3 giugno 1987.

Completamento degli interventi diretti ad eliminare la situazione di rischio connessa alle condizioni del suolo nel comune di Impruneta in provincia di Firenze. (Ordinanza n. 998/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662 che prevede — tra l'altro — un finanziamento di 4 miliardi per la salvaguardia dell'abitato minacciato da movimento franoso in località Presura in comune di Impruneta;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la lettera n. 8953 in data 30 maggio 1987 con la quale il sindaco di Impruneta chiede un finanziamento integrativo di 3 miliardi di lire, per provvedere a ulteriori opere di bonifica e consolidamento dell'area in località Presura a seguito dell'evoluzione nel tempo del sistema franoso, nonché alla posa in opera di apparecchiature di monitoraggio e di controllo nel tempo dello stato di equilibrio dei terreni. Con la stessa lettera, inoltre, viene chiesto di poter usufruire di procedure d'urgenza per gli interventi di bonifica conseguenti alla presente ordinanza oltre a quelli già finanziati dalla citata legge 21 novembre 1985, n. 662;

Visto il tele n. 13/87 in data 2 giugno 1987 con il quale il rappresentante del gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche conferma lo stato di incombente pericolo per la pubblica incolumità derivante dal movimento franoso in oggetto;

Ravvisata la opportunità di intervenire, sia per il completamento delle opere di bonifica e consolidamento, sia per consentire la più rapida realizzazione delle opere;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con la frana in località Presura di cui in premessa, è assegnata al comune di Impruneta la somma di L. 3.000.000.000 a valere sulla autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

Art. 2.

Per l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo, nonché per quelle derivanti dall'attuazione — per la località in argomento — della legge 21 novembre 1985, n. 662, il comune di Impruneta può, ove necessario, derogare alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5067

ORDINANZA 3 giugno 1987.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Veneto. (Ordinanza n. 999/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Viste le segnalazioni di dissesto idrogeologico riguardanti il territorio comunale di Vallada Agordina in provincia di Belluno;

Visto il verbale del 25 maggio 1987 stilato a seguito del sopralluogo effettuato in pari data, nel quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche attesta situazioni di incombente pericolo per la pubblica incolumità dovute a cedimenti per dissoluzione carsica e dispersione delle acque torrentizie nella frazione di Andrich;

Constatato che il fabbisogno finanziario per il risanamento della frazione di Andrich è stato stimato dell'ordine di L. 4.000.000.000, di cui L. 2.000.000.000 per completare le opere di captazione e convogliamento delle acque torrentizie di già avviata dal dipartimento regionale delle foreste e L. 2.000.000.000 per le opere tese ad evitare la dissoluzione dei gessi sotto l'abitato di Andrich e al ripristino della rete idrica e fognaria;

Considerato che nel corso del sopralluogo è stato convenuto all'unanimità che l'intervento prioritario dovrà essere rivolto alla captazione e convogliamento delle acque dei torrenti Pezza e Pianezza, limitrofi alla frazione di Andrich;

Ravvisata l'opportunità di intervenire per la realizzazione delle opere urgenti di consolidamento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

Per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nei siti indicati in premessa della frazione di Andrich nel comune di Vallada Agordina è assegnato al dipartimento delle foreste della regione Veneto l'importo di L. 1.000.000.000 a valere sulla autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5068

ORDINANZA 3 giugno 1987.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Lazio. (Ordinanza n. 1000/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni; dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Viste le note 16 marzo 1985, n. 829 e 26 gennaio 1987, n. 254, nelle quali il sindaco del comune di Toffia in provincia di Rieti segnala situazioni di pericolo dovuti a dissesti franosi;

Visto il verbale del 22 maggio 1987 stilato a seguito del sopralluogo effettuato in pari data, e la relazione nella quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche attesta la situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità dovuta a instabilità delle pareti rocciose del versante che delimita la parte meridionale dell'abitato capoluogo;

Vista la nota 2 febbraio 1987, n. 486, nella quale il settore decentrato di Rieti dell'assessorato ai lavori pubblici della regione Lazio indica per le opere di bonifica un fabbisogno finanziario di circa L. 220.000.000;

Ravvisata l'opportunità di intervenire per la realizzazione delle sole opere urgenti di consolidamento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

Per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nella località indicata in premessa del comune di Toffia è assegnato alla regione Lazio l'importo di L. 200.000.000 a valere sulla autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5069

ORDINANZA 3 giugno 1987.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Liguria. (Ordinanza n. 1001/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Viste le note 4 marzo 1986, n. 1924/284 e 8 aprile 1987, n. 1651, rispettivamente del sindaco del comune di Levanto in provincia di La Spezia e del servizio difesa del suolo della regione Liguria, con le quali viene segnalata la pericolosità dovuta a dissesti idrogeologici nel comune di Levanto;

Visto il verbale del 9 aprile 1987 del sopralluogo effettuato in pari data, nonché le schede di rilevamento e la relazione con le quali il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche attesta la situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità dovuta a movimento franoso in atto nella frazione Montale tra il cimitero e l'abitato di Casella in territorio comunale di Levanto;

Visto il progetto di massima per le opere di consolidamento nella cennata località delineato dall'ufficio del genio civile di La Spezia, e il fabbisogno finanziario indicato in L. 800.000.000;

Ravvisata la necessità di intervenire per la realizzazione delle sole opere urgenti di consolidamento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

Per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nella località del comune di Levanto indicata in premessa è assegnata alla regione Liguria la somma di L. 600.000.000 a valere sulla autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5070

ORDINANZA 3 giugno 1987.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Sicilia. (Ordinanza n. 1002/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio

nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Viste le segnalazioni di dissesto idrogeologico riguardanti il territorio comunale di Acireale in provincia di Catania;

Visto il verbale del 23 aprile 1987 stilato a seguito del sopralluogo effettuato in pari data, nonché la relazione nella quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche attesta situazioni di incombente pericolo per la pubblica incolumità dovute a dissesti idrogeologici in località Timpa (dal quartiere di S. Caterina alle frazioni di S. Maria La Scala e S. Tecla) e in via Marchese di Sangiuliano;

Visto il tele n. 5327 del 22 maggio 1987 del sindaco di Acireale, che per i predetti interventi indica un importo di 5 miliardi di lire;

Ravvisata l'opportunità di intervenire per la realizzazione delle sole opere urgenti di consolidamento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nelle località del comune di Acireale indicate in premessa è assegnato alla regione Sicilia l'importo di L. 1.500.000.000 a valere sulla autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Gli interventi succitati dovranno essere eseguiti d'intesa con l'amministrazione comunale di Acireale.

Art. 2.

Al servizio opere pubbliche di emergenza è affidata la nomina dei collaudatori delle opere relative agli interventi di cui al precedente articolo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1987

p. *Il Ministro:* ZAMBERLETTI

87A5071

ORDINANZA 3 giugno 1987.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Campania. (Ordinanza n. 1003/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Viste le note 1° dicembre 1986, n. 3546 e 12 febbraio 1987, n. 854, rispettivamente dei sindaci di Moio della Civitella e di Pollica in provincia di Salerno, nelle quali vengono segnalate gravi situazioni di pericolo per dissesto franoso;

Visti i verbali del 21 maggio 1987 stilati a seguito dei sopralluoghi effettuati in pari data, nonché le relazioni nelle quali il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche attesta situazioni di pericolo incombente per la pubblica incolumità nei siti dei territori comunali sottoindicati:

comune di Moio della Civitella: dissesto franoso che investe porzioni dell'abitato capoluogo;

comune di Pollica: diffusi dissesti franosi, in particolare in località Rifugio del centro abitato di Pioppi;

Visti i fabbisogni finanziari per i consolidamenti prospettati dai sindaci di Moio della Civitella e di Pollica, rispettivamente indicati in L. 10.000.000.000 e L. 4.000.000.000;

Ravvisata l'opportunità di intervenire per la realizzazione delle sole opere urgenti di consolidamento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nelle località della regione Campania indicate in premessa è assegnata alla regione medesima la somma di L. 3.000.000.000, da utilizzare nei seguenti comuni per gli importi per ciascuno di essi indicati, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120:

comune di Moio della Civitella L. 2.000.000.000;

comune di Pollica L. 1.000.000.000.

Art. 2.

Al servizio opere pubbliche di emergenza è affidata la nomina dei collaudatori delle opere relative agli interventi di cui al precedente articolo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5072

ORDINANZA 4 giugno 1987.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica in comuni della Lombardia e del Piemonte. (Ordinanza n. 1004/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la propria ordinanza n. 973/FPC/ZA in data 2 maggio 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1987;

Vista la lettera n. 8150 in data 18 maggio 1987 del comune di Lonate Pozzolo in provincia di Varese che, a seguito di provvedimenti già disposti con l'ordinanza n. 973/FPC/ZA in data 2 maggio 1987 per la captazione e trasporto di acque non inquinate, chiede un finanziamento di L. 3.120.000.000 per sanare la precaria situazione della rete idrica di distribuzione cittadina, obsoleta e fatiscente e non in grado di sottostare le nuove esigenze;

Vista la richiesta in data 10 aprile 1987 dal consorzio acquedotto rurale Brianzè regione Moletto che sollecita il finanziamento di un nuovo pozzo in falda profonda a causa dell'inquinamento della falda superficiale in atto utilizzata, per un importo valutato in lire 150 milioni;

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza al finanziamento delle opere su indicate anche in vista dell'aggravarsi dell'emergenza idrica per le superiori esigenze connesse con la prossima stagione estiva;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È assegnata al comune di Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, la somma di lire 3.120 milioni per gli interventi diretti a sanare la crisi nella distribuzione idrica.

Art. 2.

È assegnato al consorzio acquedotto rurale Brianzè regione Moletto la somma di L. 150.000.000 per la costruzione del pozzo di cui in premessa.

Art. 3.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

Le somme sopracitate saranno recuperate sui mutui che saranno concessi dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Lonate Pozzolo ed al consorzio acquedotto rurale Brianzè regione Moletto.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5073

ORDINANZA 4 giugno 1987.

Completamento degli interventi diretti ad eliminare la situazione di rischio connessa alle condizioni del suolo nella regione Lombardia. (Ordinanza n. 1005/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il fonogramma n. 830 in data 26 maggio 1987 della regione Lombardia nonché la nota in data 25 maggio 1987 del prefetto di Como con cui si segnala il grave pericolo rappresentato da una caduta di massi nel comune di Varenna che già ha causato due vittime nella strada provinciale n. 72 dello Spluga e minacciano, oltre alla strada citata, anche la ferrovia e sottostanti abitazioni;

Vista la nota del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche con la quale si comunica l'esistenza di incombente pericolo per la pubblica incolumità nella succitata località;

Ravvisata la necessità di un immediato intervento al fine di eliminare il pericolo incombente rappresentato dalla frana sopracitata;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi diretti ad eliminare la situazione di rischio causata dalla frana nel comune di Varenna, citata in premessa, è assegnata alla regione Lombardia la somma di L. 4.000.000.000. Tale somma è posta a carico del fondo per la protezione civile a valere sulla autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

Art. 2.

Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati di somma urgenza e, per l'esecuzione degli stessi, la regione Lombardia può agire anche in deroga a tutte le vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5074

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 596ª seduta pubblica per giovedì 18 giugno 1987, alle ore 11, con il seguente:

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente ai sensi dell'art. 77 della Costituzione.

87A5139

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di agraria:

economia agraria.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di giurisprudenza:

istituzioni di diritto penale.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale);
medicina costituzionale ed endocrinologia;
clinica pediatrica;
clinica medica generale e terapia medica (biennale).

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della letteratura latina medioevale.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di architettura:

topografia;
scienza delle costruzioni.

UNIVERSITÀ CATTOLICA «SACRO CUORE» DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:

radiologia generale e speciale odontostomatologica (c.l. odontoiatria);
semeiotica chirurgica.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di agraria:

istituzioni di tecnologie alimentari;
arboricoltura generale;
zootecnica speciale II;
pianificazione ecologica del territorio.

Facoltà di lettere e filosofia:

filologia romanza.

Facoltà di ingegneria:

progetti di macchine.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di giurisprudenza:

storia del diritto italiano (biennale);
diritto costituzionale.

Facoltà di medicina veterinaria:

biochimica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

topologia algebrica;
progetto di sistemi numerici;
astrofisica;
geomorfologia.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA - VITERBO

Facoltà di agraria:

anatomia comparata;
chimica generale ed inorganica;
chimica biologica;
zoologia (biennale);
botanica (biennale);
genetica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A5028 - 87A5110

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di magistero:

psicologia sociale;
pedagogia.

Facoltà di scienze politiche:

sociologia applicata;
teoria dello sviluppo economico.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di medicina e chirurgia:

dermatologia allergologica e professionale.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

anatomia umana;
chimica teorica.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di lettere e filosofia:

storia moderna.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A5027

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale «J. Barozzi» di Modena ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Modena n. 276 del 20 marzo 1985 l'istituto tecnico commerciale «J. Barozzi» di Modena è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 10.000.000 per l'acquisto di personal computers disposta dalla Cassa di risparmio di Modena.

87A4987

Autorizzazione all'Università degli studi di Bari ad accettare alcune donazioni

Con decreto 7 ottobre 1985 del prefetto di Bari l'Università degli studi di Bari è autorizzata ad accettare la donazione di L. 3.000.000, disposta in suo favore dalla S.p.a. Sace, allo scopo di istituire un premio di laurea.

Con decreto 18 ottobre 1985 del prefetto di Bari l'Università degli studi di Bari è autorizzata ad accettare la donazione di L. 7.000.000, disposta in suo favore dalla ditta IBM Italia, destinata all'istituzione di un premio di studio.

Con decreto 12 novembre 1985 del prefetto di Bari l'Università di Bari è autorizzata ad accettare la donazione di L. 4.000.000, disposta in suo favore dalla ditta «S.p.a. Chiesi farmaceutici», destinata all'istituzione di un premio di studi.

87A4963

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola Orti di Pace 75 a r.l., in liquidazione coatta amministrativa, in Roma.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1987 il rag. Alberto Tavani è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola a r.l. Orti di Pace 75, in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 28 novembre 1986, in sostituzione del dott. Claudio Carrà.

87A5031

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Casalbordino», di delimitazione della relativa zona di produzione, di autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive e di riferimento al nome di vitigno.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, esaminata la domanda presentata dagli interessati e la relativa documentazione allegata intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Casalbordino» e l'autorizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, delle indicazioni aggiuntive rosso e rosato nonché del riferimento al nome del vitigno Sangiovese; comunica che le stesse sono conformi alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983.

Si precisa che la zona di produzione delle uve è quella proposta dagli interessati e riguarda l'intero territorio amministrativo del comune di Casalbordino in provincia di Chieti.

Le eventuali istanze riguardanti il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Casalbordino», l'autorizzazione all'utilizzazione delle indicazioni aggiuntive e del riferimento al nome del vitigno sopra indicato, come proposto dagli interessati, dovranno essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A5077

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi medico chirurgici

Si comunica che con decreto ministeriale n. 604/R in data 8 aprile 1987, sono state revocate d'ufficio le registrazioni dei presidi medico chirurgici nazionali ed esteri di cui all'allegato elenco n. 3/1987.

N. Ord.	Denominazione	Ditta	N. di registr.
1	Oxidrol.	Pharma farmaceutici specializzati, con sede in Roma, via di Vannina, 86	2.501
2	Cloridril	Id.	422
3	Alcool gel	Mirafarma S.r.l., con sede in Roma, via Cineto Romano, 56, codice fiscale n. 02111850588	7.069
4	Pevidine	Elpa S.a.s. di Dr. E. Trotti, con sede in Torino, via XX Settembre, 54	7.624
5	Sanapel igienico. .	Industria biochimici farmaco Merano, con sede in Milano, via Zanella, 5	1.456
6	Jodoshampo . . .	Guido Festi e C. S.a.s., con sede e domicilio fiscale in Bologna, via Bertoloni, 4, codice fiscale n. 00290110378	8.322
7	Tarmin al D.D.T.	Norim S.r.l., con sede in Milano, via Giovio, 15	2.610
8	Italsteril gel vaginale	ITA - S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Ospitaletto di Cormano (Milano), via del Lavoro, 20, codice fiscale n. 00714900156	7.716
9	Iodosprai.	Pierrel S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Napoli, via Depretis, 88, codice fiscale n. 00284170634	4.108
10	Sterina spray . . .	Laboratorio chimico farmaceutico E. Granelli S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Castelvetro, 17-23, codice fiscale n. 00738380153	4.891
11	Izonil per ammollo	IZO S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Brescia, via Cremona n. 282, codice fiscale n. 291440170	10.707
12	Rixin	Solans, con sede in Milano, via Settembrini n. 17	6.098

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione devono essere subito ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono più essere oggetto di vendita.

87A4986

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Mario Gasbarri», in Milano

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 aprile 1987, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stata riconosciuta la personalità giuridica della «Fondazione Mario Gasbarri», con sede in Milano ed è stato approvato lo statuto dell'ente stesso, composto di nove articoli.

87A4816

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° luglio 1987 è pagabile presso le banche sottoindicate, la quinta cedola d'interesse relativa al semestre gennaio 1987-giugno 1987 del prestito obbligazionario 1985/1992 indicizzato, di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 4,80 per cento:

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Credito romagnolo - Banca Manusardi e C.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimentti medi effettivi di aprile 1987 e maggio 1987 è risultato al 10,117 per cento;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di aprile 1987 e maggio 1987, è risultato pari al 9,270 per cento;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari al 9,553% equivalente al tasso semestrale del 4,65 per cento.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre luglio 1987-dicembre 1987, scadenza 1° gennaio 1988, cedola n. 6, un interesse del 4,65 per cento.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerata per il sesto semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della sesta cedola (0,465 per cento).

Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti (3,11%), l'attuale maggiorazione sul capitale è del 3,575 per cento.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

N.B. — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

87A5033

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione all'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale «Fabia»

Con deliberazione della giunta regionale 15 aprile 1987, n. 2515, la S.p.a. dell'acqua minerale di Sangemini, con sede in Sangemini (Terni), è stata autorizzata a contrassegnare i contenitori in vetro dell'acqua minerale «Fabia» con nuove etichette.

87A4540

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile nel comune catastale di Besenello

Con deliberazione n. 4507 di data 15 maggio 1987 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 3139 in comune catastale di Besenello, dal demanio al patrimonio provinciale.

87A4965

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto prefettizio 23 maggio 1987, n. 1-13/2-921, il decreto prefettizio 18 luglio 1928, n. 11419/8570, con il quale il cognome del sig. Bartolomeo Štoka, nato a Trieste l'11 febbraio 1892, venne ridotto nella forma italiana di «Stocca», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla figlia Emilia, è stato revocato, in seguito ad istanza presentata il 15 aprile 1987, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del nipote Marco Stocca di Mario, nato a Trieste il 9 marzo 1964, residente a Trieste, località Prosecco n. 522, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Štoka».

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

Con decreto prefettizio 23 maggio 1987, n. 1-13/2-922, il decreto prefettizio 18 luglio 1928, n. 11419/8570, con il quale il cognome del sig. Bartolomeo Štoka, nato a Trieste l'11 febbraio 1892, venne ridotto nella forma italiana di «Stocca», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla figlia Emilia, è stato revocato, in seguito ad istanza presentata il 15 aprile 1987, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del nipote Egon Stocca di Mario, nato a Trieste il 30 agosto 1959, residente a Trieste, località Prosecco n. 522, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Štoka».

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

87A4819

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del corso-concorso ad un posto di primo dirigente vacante al 31 dicembre 1983 ed un posto di primo dirigente vacante al 31 dicembre 1984.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero del commercio con l'estero, supplemento ordinario n. 1 alla dispensa n. 6 del mese di giugno 1987, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 30 marzo 1987, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1987, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 7, concernente l'approvazione della graduatoria del corso-concorso ad un posto di primo dirigente vacante al 31 dicembre 1983 ed un posto vacante al 31 dicembre 1984, indetto con decreto ministeriale 12 dicembre 1984.

87A5081

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di operaio qualificato nel ruolo degli operai del Provveditorato generale dello Stato con la qualifica di mestiere di falegname.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 9 del rispettivo bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 1986, si avvisa che la graduatoria generale dei candidati idonei e del vincitore del concorso pubblico ad un posto di operaio qualificato nel ruolo degli operai del Provveditorato generale dello Stato con la qualifica di mestiere di falegname è stata pubblicata nel supplemento straordinario al n. 4 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 5 maggio 1987.

87A5036

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali dei pubblici concorsi, per titoli, per l'assegnazione di ventiquattro borse di studio a cittadini italiani provvisti di diploma di laurea, di cinque borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche e di cinque borse di studio a cittadini stranieri provvisti di diploma di laurea o di diploma finale di abilitazione professionale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 5 - maggio 1987, è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 gennaio 1987, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1987, registro n. 5 Sanità, foglio n. 65, che approva le graduatorie di merito, dichiara i vincitori e gli idonei del pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione di ventiquattro borse di studio a cittadini italiani provvisti di diploma di laurea, indetto con decreto ministeriale 14 luglio 1986, e assegna ai vincitori le suddette borse.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 5 - maggio 1987, è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 gennaio 1987, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1987, registro n. 3 Sanità, foglio n. 346, che approva le graduatorie di merito, dichiara i vincitori e gli idonei del pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione di cinque borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, indetto con decreto ministeriale 14 luglio 1986, e assegna ai vincitori le suddette borse.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 5 - maggio 1987, è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 gennaio 1987, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1987, registro n. 3 Sanità, foglio n. 345, che approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori del pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione di cinque borse di studio a cittadini stranieri provvisti di diploma di laurea o di diploma finale di abilitazione professionale, indetto con decreto ministeriale 14 luglio 1986, e assegna ai vincitori le suddette borse.

87A4996

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Concorso ad un posto di curatore

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 1255/1961, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, articoli 7 e 8;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la nota ministeriale n. 2008 del 4 giugno 1986, con cui questo Ateneo viene autorizzato a bandire, tra gli altri, il concorso pubblico per la copertura di un posto di curatore dell'orto botanico di questa Università, assegnato con decreto ministeriale 11 febbraio 1963, resosi vacante dal 5 agosto 1985 per passaggio a professore associato del dott. Mattia Bencivenga già titolare del posto medesimo;

Accertata la vacanza del posto messo a concorso;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di curatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso l'orto botanico di questa Università.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze naturali e in scienze biologiche o in scienze agrarie o in scienze forestali.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

c) sana e robusta costituzione fisica e immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comporta l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso alla carriera.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in vigore, deve essere indirizzata o fatta pervenire a questa Università medesima entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo al presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

È dichiarata prodotta in tempo utile anche la domanda di ammissione spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Nella domanda i candidati devono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio posseduto;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; tale dichiarazione deve essere redatta anche se negativa;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati destituiti o decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; tale dichiarazione deve essere resa comunque;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (indicare il periodo, se prestato, oppure indicare i motivi se esonerato, rinviato, ecc.);

l) l'appartenenza ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età previsto per l'ammissione al concorso, qualora ne ricorrano le condizioni;

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo al quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i medesimi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l'invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317.

Per le modalità di espletamento del concorso, si osservano in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Gli esami consistono in tre prove scritte ed una prova orale che comprende anche la conoscenza di una lingua straniera; il tutto come da programma annesso al presente decreto.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove scritte, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data in cui dovranno sostenerle.

Alla prova orale saranno ammessi coloro che riporteranno una votazione media non inferiore a sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale verrà data notizia mediante raccomandata, con avviso di ricevimento, con almeno venti giorni di anticipo rispetto alla data in cui dovranno sostenerla.

Art. 7.

La nomina sarà disposta secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 8 della legge n. 444/1984. Entro il primo mese di servizio i nuovi assunti dovranno presentare i seguenti documenti di rito, in carta legale, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico. Sono dichiarati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio concorsi - Università degli studi di Perugia - Piazza Università, 1, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o il titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o riveribile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza o dal medico militare o da altra autorità sanitaria competente. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso);

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo, relativa opzione. Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa.

Detti documenti devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 6) e 7) devono essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data di ricezione della comunicazione con cui sono richiesti.

Inoltre, nei certificati relativi alla cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici previsti ai punti 2) e 3) del presente articolo, deve essere annotato che i requisiti di cui trattasi erano posseduti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti indicati ai n. 6) e ai n. 8) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata ed in regola con le leggi sul bollo.

L'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile, riscontrata all'atto della presentazione, dovrà essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata in base alla media dei voti riportati nelle prove scritte sommata al voto ottenuto in quella orale.

Nei casi di parità di merito lo spareggio sarà attuato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria generale e di nomina in prova e esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In quest'ultimo caso le prestazioni di servizio rese saranno comunque compensate fino alla data di notifica della ricusazione stessa.

Ai nuovi assunti, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, compete lo stipendio annuo lordo di L. 6.400.000.

Art. 9.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenuti nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3; nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 nonché nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

I nuovi assunti non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, addì 14 luglio 1986

Il rettore: DOZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Perugia, addì 21 aprile 1987
Registro n. 18 Università, foglio n. 209

ALLEGATO

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME

Le prove di esame consistono:

a) in tre prove scritte vertenti su temi di botanica generale e sistematica e di fisiologia vegetale;

b) in una prova orale nelle discipline che formano oggeto delle prove scritte e su nozioni di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.

Il candidato è tenuto a dimostrare la conoscenza di una lingua straniera a sua scelta tra l'inglese, il tedesco, il francese e il russo.

87A4884

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente tecnico

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 122, ed in particolare l'art. 5;

Vista la tabella *B* allegata alla legge 3 aprile 1979, n. 122, con la quale l'organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori del secondo Ateneo di Roma è stato fissato a cento posti;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto interministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Visto il decreto rettorale n. 606 del 26 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1984, registro n. 42, foglio n. 159, con il

quale è stato bandito il concorso pubblico ad un posto di tecnico coadiutore presso la cattedra di letteratura greca della facoltà di lettere e filosofia del secondo Ateneo di Roma;

Visto il decreto rettorale n. 2210 del 3 maggio 1985, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1985, registro n. 103, foglio n. 172, con il quale si dichiara che nessun candidato risulta vincitore del predetto concorso;

Vista la nota ministeriale numero di prot. 2747 dell'11 luglio 1986 con la quale questo Ateneo è stato autorizzato a bandire il concorso pubblico ad un posto di tecnico coadiutore presso la cattedra di letteratura greca della facoltà di lettere e filosofia della Seconda Università degli studi di Roma;

Considerato, che il posto in questione deve essere bandito in conformità a quanto disposto dal decreto interministeriale 20 maggio 1983 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la deliberazione della Corte dei conti, sezione di controllo, n. 1488 del 12 ottobre 1984;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente tecnico, area funzionale tecnico-scientifica, sesta qualifica, presso la cattedra di letteratura greca della facoltà di lettere e filosofia della Seconda Università degli studi di Roma.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di maturità scientifica, tecnica, classica o professionale.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Areonautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

F) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè possono parteciparvi a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione, indirizzate al rettore della Seconda Università degli studi di Roma - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo - 00173 Roma, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *b*) del precedente art. 3 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nella cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loco carico;

f) il titolo di studio;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni con l'indicazione della qualifica e della carriera e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 4.

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la commissione esaminatrice del concorso, ai sensi dell'art. 3, titolo I e dell'art. 17, titolo II, del decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una orale. Le prove di esame verteranno su temi il cui contenuto è stabilito ai sensi dell'art. 1, quinto comma, del titolo I, del decreto interministeriale 20 maggio 1983 come da programma allegato al presente decreto.

Art. 6.

Ove, per il numero dei candidati, non sia possibile lo svolgimento della prova praticha in un unico contesto di tempo e di luogo, sarà in facoltà della commissione di distribuire i candidati in gruppi e di convocare ogni gruppo in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno per l'esecuzione delle prove stesse.

Nel caso in cui la commissione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione stessa temi diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza ed a difficoltà di esecuzione.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Gli esami avranno luogo presso i locali della Seconda Università degli studi di Roma - Via Orazio Raimondo (Roma), alle ore 9 del sessantesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana.*

Art. 8.

Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che avranno riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta ed al colloquio quelli che avranno riportato una votazione di almeno sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova pratica sarà data diretta comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova stessa.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione diretta con le modalità sopra indicate e secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 10.

I concorrenti che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, in quanto appartenenti ad una o più di una delle categorie previste dall'arrt. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno tenuti a presentare o a far pervenire, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore del Secondo Ateneo di Roma - Ufficio concorsi - via Orazio Raimondo, 00173 - Roma, entro il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati avranno sostenuto la prova pratica. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro postale a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 11.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami nonché dai titoli di preferenza stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Il decreto rettorale di approvazione della graduatoria generale di merito, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13

Ultimate le prove del concorso si procederà a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio i vincitori del concorso.

Art. 14.

Man mano che si verificheranno cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984 si procederà a nominare immediatamente in prova ed ammettere in servizio, rispettando l'ordine della graduatoria, i candidati risultati idonei al concorso stesso.

Art. 15.

I vincitori e gli idonei di cui ai precedenti articoli 13 e 14 dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Seconda Università degli studi di Roma - Ufficio concorsi - via Orazio Raimondo, entro il primo mese di servizio, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando di concorso;

2) estratto per riassunto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o dell'esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed i sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre o dalla capitaneria di porto se assegnato alle liste di leva marittime.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) certificato medico;

3) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

Art. 16.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nei decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 17.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno immessi, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella sesta qualifica funzionale con il trattamento economico corrispondente alla normativa vigente.

I vincitori del concorso, immessi nella predetta qualifica funzionale, saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di sei mesi, al termine del quale se riconosciuti idonei saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1987

Il rettore: GARACI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 25 marzo 1987
Registro n. 14 Università, foglio n. 207

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

1) *Prova scritta* su: Il valore degli studi classici nella cultura moderna.

2) *Prova pratica* su: Ricerca bibliografica su un argomento di rilevante interesse da eseguire mediante strumenti messi a disposizione del candidato.

3) *Prova orale* su: I principali aspetti della problematica relativa agli studi di letteratura greca, più lettura e traduzione di brani semplici dalla lingua tedesca.

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale da L. 3000)

Al magnifico rettore della Seconda Università degli studi di Roma - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo - 00173 ROMA

Il sottoscritto (1) ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente in ....

(provincia di ....) via.......................... n. .... c.a.p. ....
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente tecnico, area funzionale tecnico-scientifica, sesta qualifica presso la cattedra/dipartimento di letteratura greca della facoltà di lettere e filosofia bandito con decreto del rettore della Seconda Università degli studi di Roma del 20 gennaio 1987 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 138 del 16 giugno 1987.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, perché .... (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di ...., oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo..... ....,

4) non ha riportato condanne penali, oppure ha riportato le seguenti condanne penali .... (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio .... (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente:...;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni .... (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni .... (indicare anche il numero del codice di avviamento postale e recapito telefonico).

Data, ...

Firma .... (5)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da tale titolo.

(3) Indicare la data del provvedimento è l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario competente a ricevere la domanda.

87A4920

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Concorso a quattro posti di assistente contabile

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione, previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, numero 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 inerente alla nuova normativa concorsuale per il personale non docente delle Università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, numero 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto il decreto rettorale 5 febbraio 1986, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio l'8 aprile 1986, registro n. 26, foglio n. 173, con il quale è stato bandito un concorso a due posti di ragioniere, sesto livello;

Vista la ministeriale n. 2916/86, con la quale in data 7 agosto 1986 il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emanazione di un bando di concorso per ulteriori due posti di sesta qualifica dell'area funzionale amministrativo-contabile con il profilo professionale di assistente contabile (ex qualifica ragioniere) nonché l'emanazione di bandi di concorso — precedentemente autorizzati ai sensi della legge n. 444/86 — conformemente alla legge n. 41/86;

Considerata la necessità — per esigenze organizzative nonché di economia amministrativa e per conformità al recente orientamento della Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, circa la necessità di attuare le nuove procedure concorsuali contemplate dal decreto ministeriale 20 maggio 1983 — di procedere all'emanazione di un unico bando di concorso a quattro posti di sesta qualifica del personale non docente delle Università - area funzionale amministrativo-contabile, per il profilo professionale di assistente contabile;

Considerato che il succitato bando di concorso a due posti di ragioniere, pur se registrato, non è stato ancora pubblicato;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto rettorale 5 febbraio 1986 di cui alle premesse è revocato e sostituito dal presente decreto.

Art. 2.

Numero dei posti

È indetto un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di sesta qualifica dell'area funzionale amministrativo-contabile per il profilo professionale di assistente contabile presso l'Università «La Sapienza» di Roma.

Art. 3.

Riserva

Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto ministeriale 20 maggio 1983, uno dei quattro posti messi a concorso è riservato ai candidati provenienti dai ruoli del personale non docente delle Università che abbiano maturato una anzianità di cinque anni nella quinta qualifica funzionale e che siano in possesso del titolo di studio di cui all'art. 4, comma *a*).

Art. 4.

Requisiti generali di ammissione

Gli aspiranti al concorso devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici (sezione commerciale), diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria), diploma di ragioniere e di perito commerciale rilasciato da istituto tecnico commerciale, di segretario di amministrazione, analista contabile; ovvero di operatore commerciale;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda e anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come impiegati civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce;

f) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono partecipare, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, come stabilito dal successivo art. 5. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso, che verrà disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 5.

Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione, indirizzate al rettore dell'Università «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine del personale non docente - Piazzale Aldo Moro, 5, redatte su carta da bollo e firmate dagli aspiranti, dovranno essere fatte pervenire entro e non oltre trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome;

b) data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dalla lettera *b)* del precedente art. 4, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il loro domicilio e recapito al quale si desidera siano trasmesse eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

m) la firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia ed unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, oppure dalla tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra; l'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determinerà la invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice verrà costituita ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 8.

Prove di esame e votazione

Nella Gazzetta Ufficiale *del novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando di concorso nella* Gazzetta Ufficiale, *sarà data comunicazione dei giorni e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte. Per quanto concerne la dislocazione dei locali sara data comunicazione mediante affissione di manifesti all'albo del rettorato.*

Qualora per lo svolgimento delle prove scritte siano necessari più edifici, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati, possono essere nominati, con provvedimento analogo a quello della commissione, i comitati di vigilanza ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme contenute nel decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) nozioni di ragioneria generale dello Stato;
2) una prova tecnico-pratica su nozioni di contabilità.

Prova orale:

la prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su nozioni di diritto amministrativo e sull'ordinamento dell'Università.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nei giorni e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al primo comma del presente articolo. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse. Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio sarà data diretta comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Il colloquio non si intende superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno 6/10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto che ciascuno ha riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 9.

Precedenza e preferenza a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quattro, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a presentare o far pervenire, i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al settore concorsi e nomine del personale non docente - Università «La Sapienza» - Roma, entro il termine di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il coloquio.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 10.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o precedenza dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, qualla dei vincitori e degli idonei al concorso, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Nomina in prova

Ultimate le prove del concorso, l'amministrazione procederà a nominare in prova e ad immettere in servizio i vincitori del concorso a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

Presentazione dei documenti per la nomina

I candidati nominati in prova dovranno produrre entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con la legge sul bollo:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 aprile 1968, n. 15;

b) estratto dell'atto di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante il godimento dei diritti civili e politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente;

f) certificato dei carichi pendenti penali;

g) documento relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) certificato rilasciato da un medico militare, dal medico condotto del comune di residenza o dall'ufficiale sanitario, o dal medico legale della competente unità sanitaria locale, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale aspira e nel quale risulti che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837;

i) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

l) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I candidati invalidi di guerra e assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro, e nella quale risulti che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837;

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui alle lettere *a)* e *h)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *h)*, del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti già presentati a questa Università o altre amministrazioni.

Art. 13.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio per la registrazione.

Roma, addì 23 dicembre 1986

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale del Lazio, addì 1° aprile 1987
Registro n. 14 Università, foglio n. 258

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata in vigore)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» Settore concorsi e nomine personale non docente - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

...l... sottoscritt...*(A)* nat... a ....
(provincia di ....) il .... (1)
e residente in .... (provincia di ....)
via .... chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per esami, per il conferimento di quattro posti di assistente contabile presso codesta Università di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 138 del 16 giugno 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di........... .... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio .... (4);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: ....;

6) di aver prestato servizio (o prestare servizio) presso pubbliche amministrazioni dal .... al .... in qualità di .... (5);

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di eleggere il proprio domicilio in.. .... (città, via, c.a.p.) tel ....

Data, ...

Firma .... (6)

(A) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubili quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consente tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; indicare se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale.

I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo richiesto dal bando di concorso.

(5) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1958, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione; notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

87A4953

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 19

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 19, a:

un posto di veterinario collaboratore - area funzionale di sanità animale e igiene dell'allevamento e della produzione animale;

un posto di tecnico di laboratorio, analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di operatore tecnico - elettricista;

un posto di assistente tecnico geometra o perito industriale specializzazione edilizia;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - perito industriale con specializzazione in meccanica - personale di vigilanza e ispezione;

un posto di assistente sociale collaboratore;

un posto di assistente medico addetto alle attività sanitarie di base - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 30 del 10 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'u.o. amministrazione del personale dell'U.S.L. in Poggibonsi (Siena).

87A5007

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 20/A

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 20/A, a:

un posto di assistente medico u.o. radiologia;

un posto di veterinario coadiutore - igiene produzione e commercializzazione alimenti;

un posto di psicologo collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 29 del 3 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla unità operativa del personale in Montevarchi (Arezzo).

87A5008

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 23

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 23, a:

due posti di veterinario coadiutore - area di igiene della produzione e della commercializzazione degli alimenti di origine animale;

un posto di vice direttore amministrativo - bilanci e programmazione finanziaria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 70 del 27 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Imola (Bologna).

87A5015

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario - area di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri, presso l'unità sanitaria locale n. 23.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario - area di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri, presso l'unità sanitaria locale n. 23.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 70 del 27 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Imola (Bologna).

87A5016

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 25

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 25, a:

un posto di operatore professionale - infermiere professionale;

un posto di operatore professionale di seconda categoria - massofisioterapista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 70 del 27 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in San Giorgio di Piano (Bologna).

87A4889

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 41

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 41, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia;

tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione;

tre posti di assistente medico di cardiologia - area funzionale di medicina;

un posto di assistente medico di neuropsichiatria infantile - area funzionale di medicina;

due posti di assistente medico di ostetricia e ginecologia - area funzionale di chirurgia;

un posto di veterinario collaboratore - area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

tre posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - infermiere professionale;

diciassette posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale;

quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 70 del 27 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Riccione (Forlì).

87A5004

REGIONE PIEMONTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di dirigente sanitario responsabile del servizio di assistenza sanitaria di base - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - organizzazione servizi sanitari di base, presso l'unità sanitaria locale n. 45.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente sanitario responsabile del servizio di assistenza sanitaria di base - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - organizzazione servizi sanitari di base, presso l'unità sanitaria locale n. 45.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di amministrazione del personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Vercelli.

87A5013

Aumento, da due a sei, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica, presso l'unità sanitaria locale n. 45.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica presso l'unità sanitaria locale n. 45 (il numero dei posti è elevato da due a sei).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Vercelli.

87A5014

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 50

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 50, a:

un posto di veterinario coadiutore - igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

un posto di direttore amministrativo caposervizio - servizio tecnico economale;

un posto di operatore professionale collaboratore - ostetrica;

due posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 19 del 13 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Gattinara (Vercelli).

87A5017

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di farmacista dirigente presso l'unità sanitaria locale n. 50.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista dirigente presso l'unità sanitaria locale n. 50.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 17 del 7 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Gattinara (Vercelli).

87A5018

REGIONE LOMBARDIA

Aumento, da uno a due, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a capo sala presso l'unità sanitaria locale n. 1.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico al concorso, per titoli ed esami ad un posto di capo sala presso l'unità sanitaria locale n. 1 (il numero dei posti è elevato a due).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del 31 luglio 1987.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 1 del 7 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. presso l'ospedale di Luino (Varese).

87A5011

REGIONE CAMPANIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 51

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 51, a:

due posti di vice-direttore amministrativo;

un posto di collaboratore amministrativo - area economico-finanziaria;

tre posti di collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 27 del 1° giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Angri (Salerno).

87A5047

POLICLINICO «S. MATTEO» DI PAVIA

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di chirurgia per il servizio di anestesia e rianimazione (1° settore).

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di chirurgia per il servizio di anestesia e rianimazione (1° settore).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 2 del 14 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

87A5005

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 136 del 13 giugno 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

Istituto nazionale di economica agraria: Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di sette borse di studio.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto di bando di concorsi pubblici della regione Lombardia a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 28. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 18 maggio 1987)

Nell'estratto di bando citato in epigrafe, alla pag. 46 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo la frase: «Un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria - area funzionale di medicina», è aggiunta la seguente: «*il concorso per questo posto è riservato, ai sensi dell'art. 2 della legge della regione Lombardia n. 74/85, agli assistenti di ruolo in servizio presso la U.S.L. n. 28 di Ponte S. Pietro (Bergamo), in possesso dei requisiti di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79*».

87A5058

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, Isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- ***presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.***

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

- ***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.***

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221